



Carlo Guardamagna
Notaio

IN CARTA LIBERA A' SENSI D.P.R. N. 642 DEL 26.10.1972, TAB. B,
ART. 16 -----

REPERTORIO N. 73.843-----RACCOLTA N. 11.939-----

----- VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilasedici, il giorno ventuno, del mese di Gennaio, in Cremona,
nell'edificio sito in Cremona, Via Sant'Antonio del Fuoco n. 9/a, alle ore
17,30 -----

----- il 21.01.2016 -----

Avanti a me dr. Carlo Guardamagna, Notaio in Cremona, iscritto al Ruolo
dei Distretti Notarili Riuniti di Cremona e Crema, è presente il Signor: -----

PLATE' MAURO LUIGI CARLO nato a Cremona (CR) in data 21 luglio
1978, domiciliato per la carica come infra. -----

Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale
dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità
di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante
della: -----

**"AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL DISTRETTO SOCIALE CRE-
MONESE DA INDICARSI ANCHE COME AZIENDA SOCIALE DEL CRE-
MONESE"**, azienda speciale di cui al D.Lgs. 267/2000, costituita in Italia
con sede in Cremona, Corso Vittorio Emanuele II n. 42, Partita IVA
01466360193, Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Im-
prese di Cremona: 93049520195 - N. REA: CR - 174457. -----

Esso comparente mi dichiara che in questo luogo, giorno ed ora è stata
convocata, a' sensi di legge e di Statuto, l'assemblea straordinaria di se-
conda convocazione dei consorziati del predetto Ente per discutere e deli-
berare sul seguente: -----

----- **ORDINE DEL GIORNO:** -----

1) Approvazione modifiche statutarie e nuovo Statuto Azienda Sociale del
Cremonese -----

2) Nomina Revisore dei Conti -----

3) Varie ed eventuali. -----

Mi invita pertanto a redigere verbale dell'assemblea e delle delibere che la
stessa adotterà. Al che aderendo io Notaio, dò atto di quanto segue. -----

Assume la presidenza dell'assemblea, a' sensi di legge e di Statuto, esso
comparente il quale constata e mi dichiara: -----

> che l'assemblea di prima convocazione, indetta per il giorno 20/01/2016
alle ore 8,00 è andata deserta; -----

> che sono oggi presenti, in seconda convocazione, n. 31 sui n. 46 Comuni
consorziati (di cui n. 23 in proprio in persona del Sindaco por-tempore e n.
8 per deleghe constatate regolari dal Presidente e passate agli atti socia-
li), portatori di n. 151 voti sui totali n. 183 voti statutariamente previsti, il tut-
to come risulta dal Foglio delle Presenze che, previa firma del comparente
e di me Notaio viene allegato al presente atto sotto la lettera "A"; -----

> che pertanto il quorum statutario è ampiamente superato; -----

Registrato con M.U.I.
in data 3 febbraio 2016
n. 1148 Serie: 1T
esatti Euro 200,00










ISCRITTO AL
REG.IMPRESSE
di Cremona
il 12 febbraio 2016
PROT.N. 2854/2016

ASSEMBLEA CONSORTILE DEL 21 GENNAIO 2016

COMUNI	FIRMA Sindaco o Delegato		Quote voto presenti	Quote voto
Acquanegra Cremonese	Sindaco	Delegato		2
Annicco	Sindaco <i>[Signature]</i>	Delegato		3
Azzanello	Sindaco <i>[Signature]</i>	Delegato		1
Bonemerse	Sindaco	Delegato <i>[Signature]</i>		2
Bordolano	Sindaco	Delegato		1
Cappella Cantone	Sindaco	Delegato		1
Cappella de' Picenardi	Sindaco <i>[Signature]</i>	Delegato		1
Casalbuttano ed Uniti	Sindaco	Delegato		5
Casalmorano	Sindaco	Delegato		2
Castelverde	Sindaco <i>[Signature]</i>	Delegato		6
Castelvisconti	Sindaco <i>[Signature]</i>	Delegato		1
Cella Dati	Sindaco	Delegato		1
Cicognolo	Sindaco <i>[Signature]</i>	Delegato <i>[Signature]</i>		1



[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

Corte de' Cortesi	Sindaco 	Delegato		2
Cremona	Sindaco	Delegato 		73
Crotta d'Adda	Sindaco 	Delegato		1
Derovere	Sindaco	Delegato		1
Formigara	Sindaco	Delegato 		2
Gabbioneta Binanuova	Sindaco	Delegato		1
Gadesco Pieve Delmona	Sindaco 	Delegato		2
Gerre de' Caprioli	Sindaco	Delegato		2
Grontardo	Sindaco 	Delegato		2
Grumello Cremonese	Sindaco 	Delegato		2
Isola Dovarese	Sindaco 	Delegato		2
Malagnino	Sindaco	Delegato 		2
Ostiano	Sindaco 	Delegato		4
Paderno Ponchielli	Sindaco	Delegato		2











Persico Dosimo	Sindaco	Delegato <i>[Signature]</i>		4
Pescarolo ed Uniti	Sindaco	Delegato		2
Pessina Cremonese	Sindaco <i>[Signature]</i>	Delegato		1
Pieve d'Olmi	Sindaco <i>[Signature]</i>	Delegato		2
Pieve San Giacomo	Sindaco <i>[Signature]</i>	Delegato		2
Pizzighettone	Sindaco <i>[Signature]</i>	Delegato		7
Pozzaglio ed Uniti	Sindaco	Delegato		2
Robecco d'Oglio	Sindaco	Delegato		3
San Bassano	Sindaco	Delegato		3
San Daniele Po	Sindaco	Delegato <i>[Signature]</i>		2
Scandolara Ripa d'Oglio	Sindaco <i>[Signature]</i>	Delegato		1
Sesto ed Uniti	Sindaco	Delegato <i>[Signature]</i>		3
Soresina	Sindaco	Delegato <i>[Signature]</i>		10
Sospiro	Sindaco	Delegato		4



[Handwritten signature]

Spinadesco	Sindaco 	Delegato		2
Stagno Lombardo	Sindaco 	Delegato		2
Unione dei Comuni	Sindaco 	Delegato		3
Vescovato	Sindaco 	Delegato		4
Volongo	Sindaco 	Delegato		1
TOTALE				183







**ALLEGATO "B" all'atto 21/01/2016 Rep. 73.843
Racc. 11.939 NOTAIO GUARDAMAGNA**

Statuto

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione dell'Azienda Speciale Consortile	pag. 3
Art. 2 Natura giuridica dell'Azienda Speciale Consortile	pag. 3
Art. 3 Denominazione - Sede	pag. 4
Art. 4 Finalità	pag. 4 - 6
Art. 5 Gestione dei Servizi	pag. 6 - 7
Art. 6 Durata	pag. 7
Art. 7 Fondo di dotazione e quote di partecipazione	pag. 7
Art. 8 Criteri di partecipazione al voto assembleare	pag. 7 - 8
Art. 9 Ricalcolo periodico dei voti assembleari	pag. 8 - 9
Art. 10 Finanziamento dell'Azienda Speciale Consortile	pag. 9

TITOLO II ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Art. 11 Gli organi consortili	pag. 9
Art. 12 Composizione dell'Assemblea Consortile	pag. 10
Art. 13 Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea	pag. 10 - 11
Art. 14 Competenze dell'Assemblea Consortile	pag. 11 - 12
Art. 15 Funzionamento dell'Assemblea Consortile	pag. 12 - 13
Art. 16 Maggioranza assoluta	pag. 14
Art. 17 Regolamento dell'Assemblea	pag. 14
Art. 18 Consiglio di Amministrazione - Composizioni	pag. 14 - 16
Art. 19 Cessazione, revoca, decadenza e dimissioni	pag. 16

Art. 20	Attribuzioni e competenze del Consiglio di Amministrazione	
		pag. 17
Art. 21	Funzioni del Consiglio di Amministrazione	pag. 18
Art. 22	Presidente del Consiglio di Amministrazione	pag. 18 - 19
Art. 23	Rimborso spese	pag. 19
Art. 24	Direttore Generale dell'Azienda Speciale Consortile	pag. 19 - 20
Art. 25	Attribuzioni del Direttore Generale	pag. 20 - 21
Art. 26	Il Regolamento di Organizzazione	pag. 22
Art. 27	Collegio dei Revisori dei Conti	pag. 22 - 23
Art. 28	Trattamento economico, cessazione, revoca	pag. 23

**TITOLO III
PERSONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE**

Art. 29	Personale dell'Azienda Speciale Consortile	pag. 23
Art. 30	Segretario dell'Azienda Speciale Consortile	pag. 23

**TITOLO IV
CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**

Art. 31	Patrimonio	pag. 24
Art. 32	Contabilità e Bilancio	pag. 24

**TITOLO V
PARTECIPAZIONE**

Art. 33	Partecipazione e diritto di accesso di nuovi Comuni	pag. 24 - 25
Art. 34	Recesso	pag. 25

**TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 35	Scioglimento	pag. 25 - 26
Art. 36	Controversie tra gli Enti consorziati	pag. 26
Art. 37	Disposizioni finali	pag. 26

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Costituzione dell'Azienda Speciale Consortile

1. I Comuni di: Acquanegra Cremonese, Annicco, Azzanello, Bonemerse, Bordolano, Cappella Cantone, Cappella de' Picenardi, Casalbuttano ed Uniti, Casalmorano, Castelveverde, Castelvisconti, Cella Dati, Cicognolo, Corte de' Cortesi con Cignone, Cremona, Crotta d'Adda, Derovere, Formigara, Gabbioneta Binanuova, Gadesco Pieve Delmona, Gerre de' Caprioli, Grumello Cremonese ed Uniti, Isola Dovarese, Malagnino, Ostiano, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Pieve d'Olmi, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti, Robecco d'Oglio, San Bassano, San Daniele Po, Sesto ed Uniti, Soresina, Sospiro, Spinadesco, Stagno Lombardo, Unione Lombarda dei Comuni Oglio - Ciria, Vescovato e Volongo, si costituiscono, a seguito di specifico Atto Costitutivo, in Azienda Speciale Consortile ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 114 del Decreto Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni e degli articoli 16 e 17 della L.R. 27.06.2008, n. 19 per l'esercizio di funzioni, attività e servizi definiti dal successivo art.4.
2. Il funzionamento dell'Azienda è regolamentato dal presente Statuto.

Articolo 2 - Natura giuridica dell'Azienda Speciale Consortile

1. L'Azienda Speciale Consortile è ente strumentale degli Enti Locali aderenti di cui all'art. 1 che mantengono propria la titolarità della pianificazione e della programmazione del sistema di offerta e delle politiche sociali del territorio corrispondente all'Ambito distrettuale cremonese, attraverso lo strumento dell'accordo di programma e del Piano di Zona, ai sensi dell'art. 18 (Piano di Zona) della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 e s.m.i.
2. L'Azienda Speciale Consortile è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia gestionale finanziaria e patrimoniale.

Articolo 3 - Denominazione - Sede

1. L'Azienda Speciale Consortile assume la denominazione di "Azienda Speciale Consortile del Distretto Sociale Cremonese" e potrà anche essere indicata come "Azienda Sociale del Cremonese".
2. La sede legale dell'Azienda è in Cremona, Corso Vittorio Emanuele II, 42, con possibilità di convocazione dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione nelle sedi degli Enti Consorziati.
3. L'ubicazione delle eventuali sedi operative, dei servizi e degli uffici che fanno capo all'Azienda possono essere dislocati in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta dei servizi sul territorio dei Comuni aderenti.

Articolo 4 - Finalità

1. La costituzione dell'Azienda Speciale Consortile è finalizzata ad assumere le competenze gestionali che la normativa regionale in materia di governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito educativo, sociale e socio-sanitario attribuisce ai Comuni.
2. Sulla base dei percorsi attuati dai Comuni e dall'Assemblea dei Sindaci tendenti a valorizzare da un lato la competenza programmatica in capo ai Comuni e dall'altro la natura di Ente strumentale dell'Azienda Sociale del Cremonese, l'Azienda assume le seguenti attribuzioni e responsabilità:
 - gestione dei servizi delegati da parte dei Comuni, tramite le risorse pro quota capitolaria assegnata in base alle deliberazioni dell'assemblee dei soci.
 - gestione dei servizi conferiti da parte dei Comuni, tramite contratti di servizio sottoscritti da ogni singolo Ente.
 - gestione della rete locale delle unità di offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi regionali, anche promuovendo processi di confronto e sviluppo delle stesse.
 - coordinamento ed integrazione dei servizi sociali professionali territoriali.
 - supporto specialistico ai servizi sociali professionali dei Comuni
 - organizzazione e gestione di interventi formativi rivolti agli operatori del sistema di welfare, con particolare riguardo alla formazione obbligatoria per gli assistenti sociali.
 - gestione delle quote del Fondo Nazionale Politiche Sociali, del Fondo Sociale Regionale e di altri fondi specifici assegnati per previsio-

ni normativa all'Ambito, in base ai Piani Operativi approvati dall'Assemblea dei Sindaci.

- organizzazione e gestione del sistema di conoscenza del welfare territoriale, tramite processi di gestione informativa e di monitoraggio.
- gestione dei processi di accreditamento delle unità di offerta sociale, secondo le normative previste da Regione Lombardia e gli indirizzi dell'Assemblea dei Sindaci.
- sviluppo ed innovazione dei servizi in coerenza con la programmazione territoriale.
- supporto tecnico agli organismi previsti dall'Accordo di Programma per la programmazione del sistema integrato dei servizi, anche elaborando istanze e proposte in merito allo sviluppo e all'innovazione degli stessi.

3. L'Azienda assume anche:

- la gestione di servizi di competenza degli Enti consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire all'Azienda, anche differenziati in ragione della diversa analisi del bisogno;
- la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario integrato e sanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;
- la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le attività dell'Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza.

4. Nella gestione dei servizi e delle attività, persegue i seguenti obiettivi:

- assumere la gestione dei servizi alla persona, tenendo conto delle specificità territoriali, evitando sovrapposizioni, duplicazioni e parcellizzazioni e fornendo specifici punti di riferimento all'interno dell'ambito distrettuale, implementando e consolidando modalità operative con rilevanza distrettuale, di sub-ambito distrettuale e sovra-comunale.
- favorire politiche d'integrazione territoriale e di solidarietà finanziaria tra tutti gli Enti consorziati per l'ottimizzazione delle risorse e degli interventi secondo criteri di efficacia, efficienza e qualità.
- sostenere interventi omogenei relativamente all'offerta dei

servizi, ai livelli di spesa e alle forme di partecipazione dell'utenza, in funzione dei livelli di assistenza, delle regole e delle modalità di accesso definiti dagli Enti locali territoriali.

- sviluppare l'informazione e la partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni, anche attraverso forme di partecipazione consultiva in ordine al funzionamento, distribuzione e gradimento dei servizi del territorio.
5. L'Azienda persegue la completa realizzazione dei propri compiti anche mediante il coinvolgimento, attraverso appositi accordi, di altri soggetti operanti nel campo dei servizi alla persona in ambito educativo, sociale e socio-sanitario.
 6. L'Azienda intrattiene rapporti attivi con il Terzo Settore, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni di cittadinanza presenti nel territorio e le organizzazioni sindacali, sperimentando anche nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato.
 7. L'Azienda ha facoltà di vendere prestazioni e servizi a tariffe libere a privati cittadini o a soggetti pubblici e privati, ivi compresi Enti Locali non consorziati, nella misura in cui la produzione di tali servizi non divenga prevalente sull'attività istituzionale.

Articolo 5 – Gestione dei Servizi

1. I servizi facenti capo all'Azienda sono diffusi ed erogati prevalentemente nei confronti di tutti i cittadini residenti o dimoranti nel territorio degli Enti consorziati.
2. L'Azienda, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, esercita la gestione dei servizi di cui all'articolo 4:
 - in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa,
 - attraverso acquisto di servizi e prestazioni, anche mediante un sistema di accreditamento di soggetti pubblici e privati,
 - tramite la partecipazione a Enti, Società, Istituzioni, Associazioni e Cooperative Sociali ai sensi della vigenti norme;
 - attraverso la concessione di servizi non istituzionali a terzi.
3. L'Azienda può accedere in via sussidiaria e non suppletiva a rapporti di volontariato individuale e/o associativo secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

Articolo 6 - Durata

1. L'Azienda Speciale Consortile avrà durata fino al 31 dicembre 2038 a decorrere dalla data di stipula dell'Atto costitutivo.
2. È facoltà degli Enti consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposito atto costitutivo integrativo.

Articolo 7 – Fondo di dotazione e quote di partecipazione

1. Ogni Ente consorziato contribuisce alla eventuale implementazione del fondo di dotazione iniziale attraverso quote di partecipazione stabilite dall'Assemblea dei Soci, sulla base della popolazione residente al penultimo anno precedente la deliberazione.

Articolo 8 – Criteri di partecipazione al voto assembleare

1. Gli enti aderenti sono titolari di un voto rapportato al numero di abitanti.
2. Nel caso di costituzione di Unione dei Comuni oppure di fusione di Comuni, con il contestuale trasferimento delle funzioni da parte dei singoli Comuni, il numero dei voti è determinato dalla somma dei voti in capo ad ogni singolo Comune che costituisce l'Unione dei Comuni interessata.
3. Alla data del 1^a gennaio 2015, gli enti aderenti sono titolari di un voto, come di seguito indicato:

n.	COMUNE	Abitanti	Quote	n.	COMUNE	Abitanti	Quote
1	Acquanegra Cremonese	1.238	2	23	Isola Dovarese	1.206	2
2	Annicco	2.116	3	24	Malagnino	1.653	2
3	Azzanello	704	1	25	Ostiano	2.997	3
4	Bonemerse	1.524	2	26	Paderno Ponchielli	1.463	2
5	Bordolano	627	1	27	Persico Dosimo	3.450	4
6	Cappella Cantone	575	1	28	Pescarolo ed Uniti	1.581	2
7	Cappella de' Picenardi	417	1	29	Pessina Cremonese	667	1
8	Casalbuttano ed U.	3.984	4	30	Pieve d'Olmi	1.324	2
9	Casalmorano	1.680	2	31	Pieve San Giacomo	1.616	2
10	Castelverde	5.790	6	32	Pizzighettone	6.608	7
11	Castelvisconti	329	1	33	Pozzaglio ed Uniti	1.471	2
12	Cella Dati	541	1	34	Robecco d'Oglio	2.409	3
13	Cicognolo	968	1	35	San Bassano	2.212	3
14	Corte de' Cortesi	1.095	2	36	San Daniele Po	1.402	2
15	Cremona	71.184	72	37	Sesto ed Uniti	3.134	4
16	Crotta d'Adda	669	1	38	Soresina	9.077	10
17	Derovere	305	1	39	Sospiro	3.184	4
18	Formigara	1.098	2	40	Spinadesco	1.567	2
19	Gabbioneta Binaruova	897	1	41	Stagno Lombardo	1.570	2
20	Gadesco Pieve Delmona	2.024	3	42	Unione Oglio - Ciria	4.457	5
21	Gerre de' Caprioli	1.304	2	43	Vescovato	4.028	5
22	Grumello Cremonese	1.831	2	44	Volongo	553	1
TOTALE QUOTE N. 182							

Articolo 9 - Ricalcolo periodico dei voti assembleari

1. L'Assemblea procede biennialmente al ricalcolo dei voti assembleari, secondo la popolazione residente nel penultimo anno precedente il ricalcolo, allo scopo di riallineare i voti medesimi in rapporto ad eventuali variazioni dei parametri di popolazione che ne determinano la grandezza.
2. Altre cause di riallineamento e ricalcolo dei voti assembleari derivano da:
 - a) - recessi
 - b) - nuove ammissioni
 - c) - costituzione di Unione di Comuni
 - d) - fusione di Comuni.
3. Nei suddetti casi, l'Assemblea Consortile, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Comune aderente.
4. L'accettazione di tutti i conferimenti che danno diritto alla partecipazione al voto da parte di nuovi Comuni o modificano il riparto dei voti assembleari sono soggetti all'approvazione dell'Assemblea Consortile, la quale delibera a maggioranza assoluta.

5. Gli atti concernenti il ricalcolo delle quote di cui al presente articolo sono trasmessi agli Enti aderenti. Le variazioni delle quote in oggetto non modificano l'Atto Costitutivo, tranne che per la parte riguardante le quote stesse.

Articolo 10 – Finanziamento Azienda Speciale Consortile

1. Gli Enti aderenti provvedono al finanziamento dell'attività corrente dell'Azienda Speciale Consortile attraverso la costituzione di un Fondo di Gestione comprensivo di:
 - finanziamenti per l'attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona (Fondo Nazionale Politiche Sociali, Fondo Sociale Regionale, Fondo di solidarietà e Fondi specifici);
 - finanziamenti per la copertura dei costi relativi alle spese generali di funzionamento dell'Azienda Speciale Consortile;
 - finanziamenti specifici per la gestione di funzioni e di servizi di competenza istituzionale degli Enti aderenti che gli stessi ritengano opportuno conferire all'Azienda;
 - finanziamenti specifici per la gestione di servizi a favore dell'utenza, mediante corrispettivi delle prestazioni.
2. I criteri di finanziamento e la partecipazione alla spesa sono meglio specificati nel relativo Contratto di Servizio, da sottoscrivere tra l'Azienda e ciascun Ente aderente.

TITOLO II

ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Articolo 11 – Gli organi consortili

1. Sono organi dell'Azienda Speciale Consortile:
 - l'Assemblea Consortile
 - il Consiglio di Amministrazione
 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - il Direttore Generale
 - il Revisore dei Conti
2. Gli organi dell'Azienda Speciale Consortile, anche per il tramite delle articolazioni operative della sua struttura organizzativa, interagiscono ed operano in stretta correlazione con gli organismi previsti dall'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona dell'ambito distrettuale cremonese.

Articolo 12 – Composizione dell'Assemblea Consortile

1. L'Assemblea Consortile è composta dai rappresentanti degli Enti aderenti nella persona del Sindaco ovvero del Presidente dell'Unione o di un loro delegato (assessore o consigliere del Comune o dell'Unione).
2. La delega, da parte del Sindaco o del Presidente dell'Unione, a tempo indeterminato, deve essere rilasciata per iscritto e comunicata al Presidente dell'Assemblea, ed avrà efficacia fino ad espressa revoca.
3. L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.
4. L'Assemblea potrà dotarsi di un regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa.

Articolo 13 – Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente ed il Vice presidente dell'Assemblea sono eletti a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione detenute dagli Enti presenti fra i suoi componenti con deliberazione a scrutinio palese. Per l'elezione del Presidente e del Vice presidente ciascun componente dell'assemblea vota in proporzione alla quota di partecipazione detenuta e può esprimere una sola preferenza per il presidente ed una per il vicepresidente.
2. Ciascun componente dell'assemblea può candidarsi alla carica di presidente e di vicepresidente.
3. Il Presidente ed il Vice presidente possono essere revocati su mozione di sfiducia motivata, presentata da almeno i due quinti del totale delle quote di partecipazione.
4. La delibera di revoca è adottata a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione detenute dagli Enti presenti.
5. Il Presidente esercita le seguenti funzioni:
 - convoca e presiede le adunanze dell'assemblea e ne formula l'ordine del giorno;
 - sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
 - adotta ogni altro atto necessario al funzionamento dell'Assemblea.
6. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue

funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nonché sino alla nomina del nuovo Presidente nel caso di dimissioni o decadenza del Presidente stesso dalle sue funzioni.

7. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporaneo del Presidente e del Vice Presidente, questi vengono sostituiti dal membro dell'Assemblea presente alla seduta che rappresenta la maggior quota di partecipazione e, a parità di quote, dal membro più anziano di età.

Articolo 14 – Competenze dell'Assemblea Consortile

1. L'Assemblea Consortile è l'organo di indirizzo, rappresenta la diretta espressione degli Enti aderenti ed esercita il controllo politico-amministrativo sulla regolarità dell'Ente dell'attività dell'Azienda Speciale Consortile con particolare riferimento al mantenimento dell'equilibrio economico.
2. L'Assemblea, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenza sui seguenti atti:
 - I. elegge, nella prima seduta, il Presidente dell'Assemblea e il Vice Presidente fra i suoi componenti;
 - II. nomina il presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - III. nomina gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - IV. pronuncia la decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge;
 - V. nomina il Revisore dei Conti;
 - VI. stabilisce l'entità dell'indennità per il revisore dei conti;
 - VII. propone e ratifica in merito a modifiche dello Statuto, dell'Atto Costitutivo e della Convenzione;
 - VIII. approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Budget annuale e pluriennale e le relative variazioni, il Bilancio di esercizio, nonché i contratti di servizio con gli Enti aderenti;
 - IX. delibera in ordine all'ammissione di altri Enti all'Azienda Speciale Consortile;
 - X. istituisce le sedi operative dell'Azienda Speciale Consortile;
 - XI. delibera lo scioglimento dell'Azienda Speciale Consortile;
 - XII. determina le quote di partecipazione conseguenti al recesso di Enti consorziati o all'adesione di nuovi Enti;
 - XIII. approva il proprio Regolamento di funzionamento;
 - XIV. delibera circa la partecipazione a Enti, Società, Istituzioni, As-

- sociazioni e Cooperative Sociali;
- XV. nomina, designa e revoca i rappresentanti dell'Azienda Speciale Consortile negli Enti in cui esso partecipa;
 - XVI. delibera in merito agli acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e relative permutate;
 - XVII. delibera in merito all'accoglimento di conferimenti di servizi pubblici o capitali;
 - XVIII. disciplina delle tariffe poste a carico dell'utenza.
 - XIX. la carta dei servizi
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate, neppure in via d'urgenza, dal Consiglio di Amministrazione, a pena di nullità.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea divengono immediatamente eseguibili con la firma del Presidente e dell'addetto alla verbalizzazione (Segretario).

Articolo 15 - Funzionamento dell'Assemblea Consortile

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il 75% delle quote di partecipazione, purché siano presenti i rappresentanti di almeno il 50% degli Enti Soci, anche tramite la rappresentanza dei presidenti delle Unioni ovvero dei comuni capo-convenzione di gestione associata e su delega espressa.
3. Concorrono a determinare la validità delle adunanze i componenti che sono tenuti ad astenersi, anche se escono dalla sala. Non concorrono invece a determinare la validità delle adunanze i componenti che escono dalla sala prima della votazione.
4. L'assemblea in seconda convocazione risulta validamente costituita purché siano rappresentati almeno un terzo dei Comuni aderenti, anche tramite la rappresentanza dei presidenti delle Unioni ovvero dei comuni capo-convenzione di gestione associata e su delega espressa, per almeno il 50% delle quote.
5. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, in sessione ordinaria, per approvare il Budget annuale e pluriennale entro il 31 ottobre ed il Bilancio di esercizio dell'Azienda Speciale Consortile entro il 30 aprile.

6. L'Assemblea viene convocata dal suo Presidente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata da inviarsi ai componenti presso la sede dell'Ente aderente almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
7. L'Assemblea può inoltre riunirsi, in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne facciano richiesta uno o più componenti che rappresentino almeno un quarto delle quote di partecipazione. In tal caso i termini di convocazione di cui al comma 6 sono ridotti a tre giorni. Nella richiesta di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.
8. Nei casi d'urgenza il termine di cui comma 6 è ridotto a non meno di 24 ore e la convocazione avviene secondo le forme sopra indicate. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti i 2/3 degli Enti consorziati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando è presente almeno 1/3 degli Enti consorziati.
9. Le deliberazioni adottate sia in prima convocazione che in seconda convocazione sono validamente approvate con il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione detenute dagli Enti presenti.
10. Ai fini della maggioranza deliberativa non si computano gli astenuti.
11. Le deliberazioni sono prese a scrutinio palese, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che si prendono a scrutinio segreto.
12. Alle sedute dell'Assemblea partecipa, senza diritto di voto, la persona addetta alla verbalizzazione (Segretario).
13. Di ciascuna adunanza è redatto verbale che viene sottoscritto congiuntamente dall'addetto alla verbalizzazione e dal Presidente dell'Assemblea.
14. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, fatti salvi i casi analoghi a quelli previsti dalla legge per i Consigli Comunali in materia di sedute segrete.

Articolo 16 – Maggioranza assoluta

1. È necessaria la maggioranza assoluta dei voti assegnati a tutti gli Enti rappresentati nell'Assemblea consortile per le validità delle seguenti deliberazioni:
 - a) nomina del Presidente dell'Assemblea Consortile e del Vice Presidente;
 - b) nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - c) revoca e scioglimento del Consiglio di Amministrazione o di un suo membro;
 - d) revoca del Presidente dell'Assemblea;
 - e) nuove ammissioni di Enti all'Azienda;
 - f) accoglimento di conferimenti di servizi o capitali;
 - g) modifiche statutarie;
 - h) scioglimento;
 - i) determinazione degli indirizzi cui il Consiglio di Amministrazione deve attenersi nella gestione;
 - j) approvazione del Piano programma, del bilancio preventivo annuale e pluriennale e del rendiconto della gestione;
 - l) regolamento di funzionamento dell'Assemblea.

Articolo 17 – Regolamento dell'Assemblea

1. L'assemblea Consortile può dotarsi di un regolamento che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa.
2. Il Regolamento di cui al comma 1 è approvato con la maggioranza assoluta di cui al precedente articolo 16.

Articolo 18 – Consiglio di Amministrazione - Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo dell'Azienda Speciale Consortile che cura, in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea, tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi ed è composto da tre a cinque membri effettivi, compreso il Presidente, scelti tra coloro che abbiano una competenza e/o esperienza per studi compiuti e/o per funzioni svolte presso aziende od enti, pubblici o privati.

2. Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica 5 anni, e i suoi componenti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio e comunque fino all'insediamento dei loro successori. I componenti possono essere rinominati.
3. L'atto di nomina è assunto sulla scorta di idoneo curriculum di ciascun consigliere, conservato agli atti dell'Azienda.
4. La nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione è fatta dall'Assemblea con votazione separata, rispetto a quella degli altri membri, che avviene in un'unica votazione. Entrambe le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto, con l'espressione di una sola preferenza da parte di ogni Ente avente diritto.
5. La nomina del Consiglio d'amministrazione avviene secondo la seguente procedura:
 - a. Il Presidente dell'Assemblea, raccolte le candidature, a seguito di specifico bando, presenta la rosa dei candidati, tenuto conto degli indirizzi e delle proposte dei sub-ambiti, per le nomine del Consiglio d'Amministrazione;
 - b. la candidatura deve essere accettata per iscritto dagli interessati, i quali devono pure formalmente impegnarsi a perseguire gli obiettivi dell'Azienda, rispettandone gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, dichiarando di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al presente articolo;
 - c. la rosa dei candidati è sottoposta all'Assemblea Consortile per la votazione;
 - d. il Consiglio d'Amministrazione elegge nel suo ambito un Vice Presidente. Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso d'assenza o impedimento temporanei.
6. Non possono ricoprire la carica di Presidente e di membro il Consiglio di Amministrazione gli amministratori ed i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese ed associazioni esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi forniti dall'Azienda sullo stesso territorio, e chi ricopre un ruolo all'interno di un organismo di coordinamento politico-istituzionale previsto dall'accordo di programma. La sopravvenienza di una causa di incompatibilità prevista per la nomina comporta l'automatico decadimento dalla carica di Presidente o Consigliere.
7. I Componenti del Consiglio di Amministrazione che non interven-gano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono di-

chiarati decaduti.

8. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea.

Articolo 19 – Cessazione – revoca – decadenza - dimissioni

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica:
 - per scadenza;
 - per dimissioni;
 - per revoca;
 - per decadenza dall'Assemblea.
2. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, del Presidente e della metà più uno dei consiglieri contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione. Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui sopra, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
3. Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea Consortile.
4. La revoca del Consiglio di Amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea Consortile, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina. Per la votazione da effettuarsi a scrutinio palese è necessaria la maggioranza assoluta.
5. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea dell'Azienda Speciale Consortile, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.
6. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina. I componenti del Consiglio di Amministrazione che surrogano i consiglieri cessati anzitempo, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Articolo 20 – Attribuzioni e competenze del Consiglio di Amministrazione

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti degli indirizzi e delle direttive dell'Assemblea, sanciti nel contratto di conferimento e nei contratti annuali di servizio, adotta tutti gli atti e i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'Azienda Speciale Consortile che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti.
3. Il Consiglio di Amministrazione in particolare:
 - I. nomina il Direttore Generale, a seguito di indizione di selezione pubblica che tenga conto di specifica e qualificata competenza tecnica settoriale ed amministrativa, per studi compiuti e per attività svolte presso aziende od enti, pubblici e privati, ed informandone l'Assemblea, e ne definisce i compiti, le competenze e le responsabilità;
 - II. definisce con il Direttore Generale gli obiettivi della gestione (tipologia degli utenti, standard di servizio ...)
 - III. predispone le proposte di deliberazione di competenza dell'Assemblea Consortile;
 - IV. propone il Budget all'Assemblea Consortile;
 - V. propone il Bilancio di esercizio all'Assemblea Consortile;
 - VI. approva la definizione del piano tecnico gestionale, compresa la dotazione organica dei servizi e corredato delle linee guida per l'appalto dei lavori ed inerenti la disciplina dei contratti per l'acquisto di beni e servizi, anche in economia;
 - VII. vigila sull'andamento gestionale dell'Azienda Speciale Consortile e sull'operato del Direttore Generale, riferendo all'Assemblea;
 - VIII. approva il Regolamento di Organizzazione e tutti i regolamenti ritenuti utili per il buon funzionamento dell'Ente, da ratificarsi a cura dell'Assemblea;
 - IX. provvede all'accettazione di lasciti e donazioni;
 - X. delibera la costituzione in giudizio nelle liti attive o passive;
 - XI. il Consiglio di Amministrazione adotta tutti gli atti necessari per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Consortile.

Articolo 21 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma nella sede dell'Azienda o nella sede indicata nell'avviso di convocazione, trasmesso ai Consiglieri, al Direttore Generale ed al Revisore, di norma su richiesta del proprio Presidente, ovvero di due componenti o su richiesta al Presidente del Direttore Generale.
2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte se adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. a parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
3. Il Consiglio riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività.
4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Ad esse interviene il Direttore Generale senza diritto di voto e, contestualmente, con funzioni di verbalizzante; non partecipa nei casi in cui siano in discussione proposte di delibera che lo riguardano.
5. Il Presidente ed il Direttore Generale possono invitare alle sedute dirigenti, tecnici, esperti anche estranei all'Azienda Speciale Consortile per l'esame di particolari materie e/o oggetti.
6. I componenti il Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.
7. Di ciascuna adunanza è redatto verbale che viene sottoscritto congiuntamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale, quale verbalizzante.

Articolo 22 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza istituzionale e legale dell'Azienda Speciale Consortile ed esercita le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e stabilisce l'ordine del giorno;
 - b) firma gli atti e la corrispondenza del Consiglio di Amministrazione;
 - c) sottoscrive il contratto individuale di lavoro del Direttore Generale;
 - d) coordina l'attività dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

ne, ne mantiene l'unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli scopi dell'Azienda Speciale Consortile;

- e) provvede alla trasmissione all'Assemblea degli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione;
 - f) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
 - g) firma, unitamente al Direttore Generale quale verbalizzante, i verbali di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
 - h) assume, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza propria del Consiglio di Amministrazione, quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio stesso; di questi provvedimenti il Presidente farà relazione al Consiglio alla prima adunanza al fine di ottenerne la ratifica. A tale scopo il Consiglio dovrà essere convocato non oltre quindici giorni dalla data del provvedimento d'urgenza.
2. Il Presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
 3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può affidare a ciascun consigliere, su delega, il compito di seguire specifici affari amministrativi. Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio del Presidente; di esse e della loro revoca viene data notizia al Presidente dell'Assemblea.

Articolo 23 – Rimborso spese

1. Con delibera dell'Assemblea Consortile, al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione può essere corrisposto un gettone di presenza secondo i limiti previsti dalle disposizioni di legge nel tempo in vigore ed in funzione delle attività effettivamente svolte e sulla base di apposito regolamento ovvero può essere corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate, nel rispetto delle norme vigenti e sulla base di apposito regolamento.

Articolo 24 – Direttore Generale dell'Azienda Speciale Consortile

1. Il Direttore generale è l'organo preposto alla gestione dell'attività dell'Azienda Speciale Consortile.
2. L'incarico di Direttore Generale è conferito a tempo determinato, a seguito di indizione di selezione pubblica, mediante contratto di di-

ritto pubblico o mediante rapporti convenzionali o di diritto privato nel rispetto delle norme vigenti, sulla base di idoneo curriculum professionale comprovante specifica e qualificata competenza tecnica settoriale ed amministrativa, per studi compiuti e per attività svolte presso aziende od enti, pubblici e privati

3. La nomina del Direttore Generale dell'Azienda Speciale Consortile e la revoca dello stesso è operata dal Consiglio di Amministrazione. La nomina a Direttore Generale è incompatibile con la carica di Presidente, Sindaco, Assessore, Consigliere degli Enti Consorziati, nonché con l'incarico di Direttore Generale, Sanitario, Amministrativo e Sociale di A.S.L. e di Azienda Ospedaliera.
4. La durata del rapporto non può eccedere quella del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento ed è rinnovabile. In via transitoria e per garantire continuità dell'attività dell'Azienda, è prevista una fase di validità dell'incarico di Direttore Generale eccedente la durata del Consiglio di Amministrazione, esclusivamente per le materie di propria competenza di cui art. 25, per un tempo massimo di 60 giorni e fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
5. Il Regolamento di Organizzazione disciplina funzioni, durata massima del rapporto, modalità di revoca, di valutazione dei risultati e quant'altro non disciplinato dalle leggi e dallo Statuto.
6. Il trattamento economico del Direttore Generale è determinato dal Consiglio di Amministrazione.
7. In caso di impedimento o assenza del Direttore, le funzioni vengono esercitate su designazione del Consiglio di Amministrazione da un dipendente dell'Azienda speciale consortile o da un soggetto esterno in possesso dei necessari requisiti professionali.

Articolo 25 - Attribuzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale sovrintende all'organizzazione e alla gestione dell'Azienda Speciale Consortile ed opera per il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando una struttura organizzativa idonea alla migliore utilizzazione delle risorse dell'Azienda Speciale Consortile.
2. I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore Generale, sono descritti nell'apposito provvedimento di nomina.

In particolare, il Direttore Generale:

- I. garantisce con le risorse assegnate, gli standard di servizio concordati con il Consiglio di Amministrazione;
 - II. formula proposte di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
 - III. esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - IV. sottopone al Consiglio di Amministrazione il Budget annuale e pluriennale, e il Bilancio di esercizio;
 - V. stipula i contratti, con possibilità di delegare tali funzioni a Responsabili di unità organizzative dell'Azienda Speciale Consortile, in possesso dei requisiti necessari, secondo le norme vigenti;
 - VI. organizza funzioni e attribuzioni di servizi, settori e coordinamento di aree;
 - VII. seleziona e dirige, in conformità al Regolamento di Organizzazione, il personale dell'Azienda Speciale Consortile, sovrintendendo al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
 - VIII. decide in merito al conferimento di collaborazioni esterne, secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - IX. provvede autonomamente agli acquisti in economia, entro i limiti della vigente normativa e provvede agli altri acquisti per il funzionamento dell'Azienda Speciale Consortile ed alle alienazioni di beni mobili, entro i limiti fissati dal Regolamento di Organizzazione. Provvede all'alienazione dei beni immobili, previa deliberazione dell'Assemblea;
 - X. esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o dal Consiglio di Amministrazione;
 - XI. interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea senza diritto di voto.
3. Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Presidente e al Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con tutti i soggetti coinvolti nelle strategie dell'Azienda Speciale Consortile a tutti i livelli.

Articolo 26 – Il Regolamento di Organizzazione

1. Il Regolamento di Organizzazione dell'Azienda Speciale Consortile, adottato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, disciplina tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione ed allo sviluppo delle risorse umane, alla gestione delle risorse strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla valutazione delle attività svolte.
2. Il Regolamento di Organizzazione disciplina, altresì, la procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'Azienda Consortile.

Articolo 27 – Il Revisore dei Conti

1. La revisione economico – finanziaria è affidata ad un revisore dei conti, iscritto all'apposito albo, nominato dall'Assemblea secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
2. Il revisore dei conti dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.
3. Non può ricoprire la carica di Revisore dei Conti chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità a Consigliere Comunale e Provinciale previsti dalla legge.
4. Il Revisore dei Conti in conformità allo Statuto:
 - I. collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo;
 - II. esprime pareri sulla proposta di Budget e sui documenti allegati;
 - III. esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Azienda Speciale Consortile;
 - IV. redige l'apposita relazione che accompagna il Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione, inserendovi proprie valutazioni in merito all'efficacia e all'efficienza della gestione;
 - V. può intervenire alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
5. Il Revisore dei Conti risponde della veridicità degli atti e, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Azienda Speciale Consortile, ne riferisce immediatamente all'Assemblea.

Gli atti del Revisore dei Conti vengono inseriti nell'apposita raccolta cronologica.

Articolo 28 – Trattamento economico, cessazione, revoca

1. Il trattamento economico annuo da attribuire al Revisore dei Conti è determinato con deliberazione dell'Assemblea.
2. Il Revisore dei Conti cessa dalla carica per scadenza o revoca dell'incarico o in seguito a dimissioni.
3. Il Revisore dei Conti non è revocabile salvo che per gravi violazioni di norme di legge e dello Statuto, in particolare, per la mancata redazione dell'apposita relazione che deve accompagnare il Bilancio di esercizio.
4. Il Revisore dei Conti decade dalla carica per il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per la nomina.

TITOLO III

PERSONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Articolo 29 – Personale dell'Azienda Speciale Consortile

1. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approva il piano di organizzazione e le dotazioni organiche dell'Azienda, individuando nel contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomia Locali il contratto collettivo nazionale di riferimento del personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure nonché delle contingenze ambientali che caratterizzano, nel tempo, le dinamiche del mercato del lavoro.

Articolo 30 – Segretario dell'Azienda Speciale Consortile

1. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione competono al Direttore Generale o a uno dei dipendenti dell'Azienda Speciale Consortile ad esso delegate.

TITOLO IV

CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Articolo 31 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Azienda Speciale Consortile è costituito:
 - dal fondo di dotazione conferito dagli Enti consorziati;
 - dai beni immobili e mobili acquistati o realizzati in proprio, nonché da quelli oggetto di donazioni e lasciti;
 - da ogni diritto che venga acquisito dall'Azienda Speciale Consortile o a questo devoluto.
2. L'Azienda Speciale Consortile inoltre è consegnataria di beni di proprietà di altri Enti di cui ha normale uso.
3. L'Azienda Speciale Consortile ha l'obbligo di tenere l'inventario dei beni mobili ed immobili, aggiornarlo annualmente e allegarlo al Bilancio di esercizio.

Articolo 32 - Contabilità e Bilancio

1. All'Azienda Speciale Consortile si applica una contabilità di tipo economico - patrimoniale. L'esercizio dell'Azienda Speciale Consortile coincide con l'anno solare.
2. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:
 - il Budget triennale ed annuale, correlato ai Contratti di Servizio;
 - il Bilancio di esercizio.
3. Il Contratto di Servizio contiene le scelte e gli obiettivi fissati dall'Assemblea consortile.
4. L'Assemblea Consortile delibera entro ottobre il budget annuale, ed entro aprile il Bilancio di esercizio dell'anno precedente.
5. L'Azienda Speciale Consortile adotta le scritture previste dalla legge.

PARTECIPAZIONE

Articolo 33 - Partecipazione e diritto di accesso di nuovi Comuni

1. L'Azienda Speciale Consortile promuove l'adesione di nuovi Comuni o Unioni di Comuni al fine di rafforzare il sistema dei servizi e la loro efficienza ed efficacia, anche in termini di economie gestionali.
2. L'Assemblea dell'Azienda Speciale Consortile delibera apposita pro-

posta in merito all'accesso ed all'accoglimento o meno della richiesta di adesione di nuovi Comuni o di Unioni di Comuni, formulando, in caso di esito positivo, apposita proposta in merito sia all'apporto del fondo di dotazione sia alla quota di partecipazione al voto assembleare.

3. L'ammissione di nuovi Comuni o Unioni di Comuni comporta la ridefinizione delle quote consortili, secondo la procedura prevista dal precedente articolo 9.

Articolo 34 - Recesso

1. È facoltà degli Enti partecipanti esercitare il diritto di recesso, trascorso un triennio dall'ingresso nell'Azienda Speciale Consortile.
2. Nei confronti dell'Ente recedente si applicano i criteri fissati nel successivo art. 35 commi 4-5-6-7.
3. Il recesso deve essere comunque notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35 - Scioglimento

1. L'Azienda Speciale Consortile, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata:
 - I. per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'Assemblea Consortile;
 - II. per sopravvenuta impossibilità a conseguire lo scopo sociale;
 - III. per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile;
 - IV. per trasformazione, fusione o scioglimento in altra forma di gestione.
2. Quando si verifica una delle cause di scioglimento dell'Azienda Speciale Consortile, si procede alla convocazione dell'Assemblea la quale delibera in merito alle modalità della liquidazione, sulla nomina e i poteri dei liquidatori che hanno il compito di redigere il Bilancio finale, il tutto in conformità alle disposizioni di legge vigenti e allo Statuto.
3. Nel caso in cui lo scioglimento si renda necessario per il motivo di cui al comma 1. punto I. ne consegue che gli adempimenti di cui al

comma precedente, se non assunti dall'Assemblea Consortile, verranno assunti dal Consiglio di Amministrazione.

4. In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'Azienda Speciale Consortile, viene ripartito fra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione.
5. I beni mobili e immobili ottenuti in comodato o ad altro titolo dai singoli Enti consorziati, vengono restituiti ai rispettivi proprietari.
6. Per il personale dipendente, lo scioglimento comporta l'automatica risoluzione del contratto.
7. L'Azienda Speciale Consortile garantisce i servizi di sua competenza, nelle more dello scioglimento e della riassunzione della gestione da parte dei singoli Enti consorziati, per un periodo comunque non superiore ad un anno dallo scioglimento.

Articolo 36 – Controversie tra gli Enti consorziati

1. Ogni controversia tra gli Enti consorziati o tra essi e l'Azienda Speciale Consortile, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, viene rimessa alle determinazioni di un Unico Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Cremona.
2. Gli arbitri così nominati, hanno mandato di comporre la controversia, entro 45 giorni, attraverso arbitrato irrituale e la sua determinazione non sarà soggetta ad impugnativa da parte degli Enti consorziati.

Articolo 37 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

F.TO MAURO LUIGI CARLO PLATE'

F.TO CARLO GUARDAMAGNA NOTAIO (L.S.)

La presente copia è conforme all'originale conservato nei miei atti e si
rilascia per gli usi di legge.

CREMONA 12 Febbraio 2016.



Carlo Fu Bruino

